



PROTOCOLLO DI AZIONE DI VIGILANZA COLLABORATIVA
CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEL CIS CAPITANATA

PREMESSO CHE:

- L'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, vigente fino al 1° luglio 2023 e l'art. 222 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, vigente dall'1 aprile 2023 ed efficace dall'1 luglio 2023, definiscono le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e l'art. 222 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 dispongono che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e l'art. 222 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 dispongono che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 222 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, approvato con Delibera n. 160 del 30 marzo 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;
- il richiamato art. 4 al comma 1 indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro;
 - e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

Anche al di fuori delle ipotesi appena elencate, l'Autorità può disporre l'accoglimento di istanze di vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali; infine, la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014.

CONSIDERATO CHE

- con protocollo di azione dell'11.2.2020, rinnovato in data 2.2.2022, l'Autorità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di soggetto attuatore, INVITALIA s.p.a., hanno concordato di sottoporre a vigilanza collaborativa 9 interventi vengono considerati di particolare rilevanza strategica, per la durata di un anno;
- nel corso del periodo di vigenza del protocollo, taluni di tali interventi sono stati sottoposti a verifica preventiva dell'Autorità;
- il RUC del CIS Capitanata ha formulato, con nota del 24.3.2023, una ulteriore istanza di rinnovo del protocollo, alla quale Invitalia s.p.a. ha aderito con nota del 29.3.2023;
- l'Autorità, ritenuto sussistente il presupposto del particolare interesse ai sensi dell'art. 213, comma 3, lett. h) d.lgs. 50/2016 e dell'art. 222 comma 3 lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo quanto specificato dall'art. 4, comma 1, lett. c) ed e) del vigente Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa del 30.3.2022, ritiene pertanto di rinnovare il protocollo sottoscritto in data 11.2.2020;
- ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa si rende conseguentemente necessario che anche INVITALIA S.p.A. sia soggetto parte del presente Protocollo di Azione.

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe Busia,

E

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per essa il Responsabile Unico (RUC) del Contratto Istituzionale di Capitanata – CIS (nominato con Dpcm dell'11/11/2021 – registrato alla Corte dei Conti il 22/12/2022 al n.3017) Alessandro Nicola Attolico,

E

l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato Bernardo Mattarella,

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all'interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, approvato con Delibera n. 160 del 30 marzo 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. In un'ottica di continuità dell'attività di vigilanza collaborativa già posta in essere nell'ambito del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato *inter partes* in data 11.2.2020 e nel corso del primo rinnovo del 3.2.2022 e fermi i relativi appalti già oggetto di vigilanza collaborativa, l'attività posta in essere dall'Autorità con riguardo al settore dei contratti pubblici, ivi inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro, sarà incentrata sugli affidamenti di seguito indicati (scelti nell'ambito dei n. 9 interventi maggiormente significativi previsti dal programma generale del CIS):
 1. *Realizzazione strada Panoramica Nord*, Comune di Monte Sant'Angelo (Appalto di lavori);
 2. *Adeguamento funzionale impianto depurativo in agglomerato industriale ASI Incoronata di Foggia - Intervento n.2*, Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia Incoronata (Appalto di lavori);
 3. *Rifunzionalizzazione e ristrutturazione Palazzo D'Avalos e attività di divulgazione*, Comune di Foggia (Appalto di lavori);
 4. *Viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano: Completamento sistemazione funzionale della SP 77*, Provincia di Foggia (Appalto lavori);
 5. *Realizzazione di un acquedotto rurale a servizio delle comunità agricole presenti nel territorio montano di monte Sant'Angelo*, Consorzio di bonifica montana del Gargano (Appalto di lavori);
 6. *Interventi di sviluppo, riqualificazione e ampliamento dell'area portuale*, Comune di Mattinata (Finanza di progetto);
2. Tali procedure e le relative indicazioni collaborative sono da considerarsi quali *leading case* a cui possono adeguarsi le procedure omogenee o similari, nell'ambito degli interventi previsti dal CIS. INVITALIA s.p.a. avrà cura di verificare il rispetto delle indicazioni dell'Autorità nei successivi affidamenti.

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:
 - determina a contrarre o provvedimento equivalente;
 - bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato;
 - schema di contratto/convenzione;
 - provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
 - elenco dei partecipanti alla gara;
 - elenco dei nominativi dei subappaltatori;
 - elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;
 - provvedimenti di esclusione;
 - provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
 - contratto o convenzione stipulata;

- ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.

Formano altresì oggetto di vigilanza i verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, i quali vanno trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.
3. INVITALIA S.p.A., in relazione alle procedure per le quali viene espletata la vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, può altresì promuovere la verifica preventiva di documentazione e atti della fase di esecuzione dei contratti, quali, a titolo esemplificativo: perizie di variante; atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione; proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela; sospensioni contrattuali; riscontrate violazioni del protocollo di legalità, ove sottoscritto; riscontrati gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore e provvedimenti conseguentemente assunti dall'amministrazione (applicazioni di penali, segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore).

Articolo 5

(Attività di INVITALIA S.p.a.)

1. In conformità a quanto previsto nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS CAPITANATA) sarà onere di INVITALIA S.p.A. sottoporre gli atti alla vigilanza dell'Autorità secondo il procedimento sopra indicato e, più in generale, in conformità alle previsioni contenute nel presente Protocollo di Azione e nel Regolamento ANAC in materia di vigilanza collaborativa.
2. Le osservazioni rese dall'Autorità nell'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa saranno indirizzate ad INVITALIA S.p.A. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 6

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. È fatto obbligo per INVITALIA S.p.A. di rendere una motivazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti, nonché la pubblicazione integrale della motivazione medesima sul sito istituzionale e l'invio della stessa all'Autorità.
2. INVITALIA S.p.A. si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
“INVITALIA S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014”.
 Resta ferma la facoltà di INVITALIA S.p.A. di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.
3. INVITALIA S.p.A. si impegna a promuovere la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità con che contengano la clausola di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 17 Legge 190/2012.
4. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione, INVITALIA S.p.A. invia all'Autorità un *report* dei casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi/nel bando per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
5. In ogni caso INVITALIA S.p.A. all'Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti/ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando/nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Articolo 7

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione, da parte di INVITALIA S.p.A.

II. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette ad INVITALIA S.p.A.

In tale ipotesi, il INVITALIA S.p.A.:

- a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
- b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 9

(Verifica intermedia)

1. Dopo i primi sei mesi di collaborazione le Parti procederanno ad una prima verifica dell'efficacia delle attività poste in essere anche al fine di provvedere all'aggiornamento o adeguamento dell'oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi.
2. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione INVITALIA S.p.A. invia all'Autorità un *report* relativo al procedimento/ai procedimenti oggetto di vigilanza collaborativa specificando:
 - la data di pubblicazione degli atti oggetto di vigilanza collaborativa;
 - lo stato del procedimento;
 - la presenza di eventuali contestazioni/riserve/contenzioso.

Il contenuto del suddetto *report* viene tenuto in considerazione ai fini della valutazione di cui al precedente comma 1.

Articolo 10

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente da INVITALIA S.p.A. che si impegna a concedere l'accesso alle suddette note.

Articolo 11

(Precontenzioso)

1. INVITALIA s.p.a. si impegna ad aderire alle istanze di precontenzioso presentate, ai sensi dell'art. 211, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 220 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, da parte di altri soggetti legittimati, adeguandosi all'eventuale parere reso dall'ANAC.

Articolo 12

(Prerogative di INVITALIA S.p.A.)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva di INVITALIA S.p.A. quale soggetto attuatore, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma,

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione
Avv. Giuseppe Busia

Il RUC - CIS Capitanata
Alessandro Nicola Attolico

L'Amministratore Delegato di
INVITALIA S.p.A.
Bernardo Mattarella